

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 820

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato INNOCENTI

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

*Presentata il 13 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo, ormai, il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente l'organico riordino normativo ed economico della legislazione pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito, solennemente Sancito dalla legislazione stessa.

Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate spequazioni.

Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui contatti tra il Parlamento e i legittimi rappresentanti delle categorie interessate.

È questo un compito al quale il nuovo Parlamento non può sottrarsi e che rappresenta un atto di giustizia e di dovuto riconoscimento a quanti hanno personalmente difeso la nazione durante le guerre ed ai loro congiunti. Di fronte ad un compito di così vasta portata, la presente proposta di legge rappresenta un primo, parziale, ma significativo contributo in vista del riordino generale delle pensioni di guerra. Si è ritenuto indifferibile e prioritario provvedere affinché le vedove, gli orfani minorenni e gli orfani maggio-

renni inabili ed in stato di disagio economico non subiscano, oltre al dolore provocato dalla perdita del congiunto, anche la « beffa » di ritrovarsi in condizioni economiche che troppo spesso rasentano le soglie della povertà. Molti coniugi superstiti che hanno vissuto tanti anni accanto a persone gravemente invalidate a causa dei conflitti bellici, prestando loro cure, assistenza, e condividendo con loro le sofferenze e le limitazioni, si ritrovano, ormai anziani, a dover sopravvivere con la sola pensione di reversibilità, a volte anche con l'ulteriore peso di figli minorenni o disabili.

È pertanto dovere di uno Stato di diritto garantire loro, in quanto anche esse vittime della guerra, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità in modo da assicurare condizioni dignitose di vita.

L'onere economico derivante dall'attuazione della legge rappresenta un minimo aggravio per il bilancio dello Stato, a fronte dei benefici che reca a tanti cittadini e del giusto orgoglio che deriverebbe al Parlamento di aver adempiuto al proprio dovere di tutelare i diritti di quanti hanno subito gravi danni per difendere il Paese.

Onorevoli colleghi, fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimità assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensioni di guerra e con l'auspicio che, a più di cinquanta anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa e definitiva l'assillante problema della pensionistica di guerra, sottoponiamo la presente proposta di legge confidando che vorrete approvarla con sollecitudine.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato rispettivamente di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati secondo quanto previsto dall'allegato A annesso alla presente legge.

3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 48.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 16.360 milioni per il 2002 e lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e,

quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A  
(v. articolo 1, comma 2)

<i>dal 1° gennaio 2002</i>		<i>dal 1° gennaio 2003</i>	
2 <sup>a</sup> categoria	Lire 3.149.364 .....	Lire 3.560.150	
3 <sup>a</sup> categoria	Lire 2.792.235 .....	Lire 3.145.837	
4 <sup>a</sup> categoria	Lire 2.476.337 .....	Lire 2.761.225	
5 <sup>a</sup> categoria	Lire 2.179.180 .....	Lire 2.368.241	
6 <sup>a</sup> categoria	Lire 1.906.394 .....	Lire 1.972.639	
7 <sup>a</sup> categoria	Lire 1.741.509 .....	Lire 1.741.509	
8 <sup>a</sup> categoria	Lire 1.694.205 .....	Lire 1.694.205	





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0006010\*